

Prot. 5376/1.1.g

Messina, 25/08/2017

- Ai Sigg. Genitori degli Alunni
- Al Personale Docente e Non Docente
Istituto Comprensivo n. 7 "Enzo Drago"
 - Al Sito Web
 - Atti

Oggetto: Indicazioni operative per l'attuazione del D.L. 7 giugno 2017, n. 73, convertito in Legge 31 luglio 2017, n. 119, recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale"

Il decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito in Legge 31 luglio 2017, n. 119, estende il numero di vaccinazioni obbligatorie nell'infanzia e nell'adolescenza da quattro a dieci.

Le vaccinazioni obbligatorie per i minori di età compresa tra zero e sedici anni e per i minori stranieri non accompagnati sono le seguenti:

1. anti-poliomielitica
2. anti-difterica
3. anti-tetanica
4. anti-epatite B
5. anti-pertosse
6. anti-*Haemophilus influenzae* tipo b
7. anti-morbillo
8. anti-rosolia
9. anti-parotite
10. anti-varicella.

Inoltre il decreto, all'art. 1, co. I-quater, dispone l'obbligo per le Regioni di assicurare l'offerta attiva e gratuita, per i minori di età compresa tra 0 e 16 anni, **anche di altre 4 vaccinazioni non obbligatorie:**

1. Anti-meningococcica B
2. Anti-meningococcica C
3. Anti-pneumococcica
4. Anti-rotavirus

Per i nati dal 2001 al 2016 devono essere somministrate le vaccinazioni contenute nel **calendario vaccinale nazionale vigente nell'anno di nascita.**

Di seguito la tabella riepilogativa aggiornata:

Vaccinazione	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
anti-poliomielitica	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
anti-difterica	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
anti-tetanica	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
anti-epatite B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
anti-pertosse	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
anti-Haemophilus tipo b	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
anti-morbillo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
anti-rosolia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
anti-parotite	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
anti-varicella																	X

All'atto dell'iscrizione, questa istituzione richiederà ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori o ai soggetti affidatari dei minori fino a 16 anni, ivi compresi i minori stranieri non accompagnati, la presentazione di dichiarazioni o documenti atti a comprovare l'adempimento degli obblighi vaccinali.

Bambini da 0 a 6 anni

Il rispetto degli obblighi vaccinali è un requisito per l'ammissione all'asilo nido e alle scuole dell'infanzia. I bambini non vaccinati non potranno quindi essere ammessi alla frequenza di queste scuole.

Bambini e ragazzi da 6 a 16 anni

Dalla scuola primaria (scuola elementare) in poi i bambini e i ragazzi possono accedere comunque a scuola, ma, in caso non siano stati rispettati gli obblighi, viene attivato un percorso di recupero della vaccinazione ed è possibile incorrere in sanzioni amministrative.

COME DICHIARARE LA POSIZIONE DELLA FAMIGLIA RISPETTO AI VACCINI

• Dichiarazione sostitutiva (all. 1).

Al fine di attestare l'effettuazione delle vaccinazioni, potrà essere presentata una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da compilare utilizzando l'**allegato 1**.

• Attestazione delle vaccinazioni effettuate rilasciata dall'ASL competente o certificato vaccinale ugualmente rilasciato dall'ASL competente o copia del libretto vaccinale vidimato dall'ASL. In alternativa alla dichiarazione sostitutiva sopra citata, potrà essere presentata idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie.

• Copia richiesta di vaccinazione prodotta all'ASL competente.

Ancora, con riferimento all'art. 3, commi I e I-bis, potrà essere prodotta copia di formale richiesta di vaccinazione alla ASL territorialmente competente; detta vaccinazione dovrà essere effettuata entro la fine dell'anno scolastico di cui trattasi. La presentazione della richiesta può essere eventualmente dichiarata, in alternativa, avvalendosi dello stesso modello di dichiarazione sostitutiva (**allegato I**)

La mancata produzione dell'allegato 1 o dell'idonea certificazione (a perfezionamento dell'iscrizione entro il 10 di settembre) non consentirà l'inserimento in classe del bambino del settore infanzia.

ESONERI

In caso, viceversa, di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni, potranno essere presentati uno o più dei seguenti documenti, rilasciati dalle autorità sanitarie competenti:

- a) **attestazione del differimento o dell'omissione delle vaccinazioni per motivi di salute** redatta dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del Servizio Sanitario Nazionale (art. 1, co. 3);
- b) **attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale** rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del SSN o copia della notifica di malattia infettiva rilasciata dalla azienda sanitaria locale competente ovvero verificata con analisi sierologica (art. 1, co. 2);

TEMPISTICA

Per l'anno scolastico 2017-2018, la suddetta documentazione deve essere presentata:

- **entro il 10 settembre 2017** per le bambine e i bambini della scuola dell'infanzia;
- **entro il 31 ottobre 2017** per tutti gli altri gradi di istruzione.

Si precisa che la documentazione di cui sopra deve essere acquisita, nei tempi sopra indicati, anche per le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, già frequentanti l'istituzione scolastica.

In caso di presentazione della dichiarazione sostitutiva (come da allegato 1) la documentazione comprovante l'adempimento degli obblighi vaccinali dovrà essere consegnata all'Istituzione scolastica, entro il 10 marzo 2018.

L'allegato 1 o l'attestazione delle vaccinazioni o la richiesta di vaccinazione dovranno essere consegnati in segreteria (Ufficio Didattica).

NORMA TRANSITORIA PER FORMAZIONI CLASSI

In merito alla formazione delle classi, i minori non vaccinabili (ovvero quelli per cui la vaccinazione è stata omessa o differita) per ragioni di salute sono inseriti in classi nelle quali sono presenti soltanto minori vaccinati o immunizzati naturalmente.

I dirigenti scolastici comunicano all'ASL competente, entro il 31 ottobre di ogni anno, le classi nelle quali sono presenti più di due alunni non vaccinati.

Per l'anno scolastico 2017/18 per le classi delle primaria, secondaria di primo grado, tenuto conto che la documentazione comprovante gli adempimenti vaccinali può essere presentata entro il 31 Ottobre 2017 e, quindi successivamente alla formazione classi, non può trovare applicazione la disposizione normativa.

OPERATORI SCOLASTICI (personale docente e non docente)

L'art. 3, co. 3-bis, del decreto-legge dispone che, **entro il 16 novembre 2017**, gli operatori scolastici presentino alle Istituzioni scolastiche presso le quali prestano servizio una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, comprovante la propria situazione vaccinale, utilizzando il modello di cui all'allegato 2.

L'allegato 2 dovrà essere consegnato in segreteria (Ufficio Personale) entro il 16 novembre 2017.

Cosa accade se la famiglia non presenta la documentazione

Nel caso in cui il genitore o tutore non presenti a scuola, nei termini previsti, la documentazione richiesta:

- i bambini da 0 a 6 anni non vaccinati non possono accedere agli asili nido e alle scuole dell'infanzia
- da 6 a 16 anni possono accedere a scuola.

In entrambi i casi il dirigente scolastico o il responsabile dei servizi educativi è tenuto a segnalare la violazione alla ASL entro dieci giorni; l'ASL contatterà i genitori/tutori/affidatari per un appuntamento e un colloquio informativo indicando le modalità e i tempi nei quali effettuare le vaccinazioni prescritte. Se non

si presentano all'appuntamento oppure, a seguito del colloquio informativo, non provvedano a far somministrare il vaccino al bambino, l'ASL contesterà formalmente l'inadempimento dell'obbligo.

Sanzioni previste per le famiglie

La mancata osservanza dell'obbligo vaccinale a seguito della contestazione dell'ASL comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 500 euro, proporzionata alla gravità dell'inadempimento (ad esempio: al numero di vaccinazioni omesse).

Tuttavia, non incorrono in sanzione quando provvedono a far somministrare al minore il vaccino o la prima dose del ciclo vaccinale nel termine indicato dalla ASL nell'atto di contestazione, a condizione che completino il ciclo vaccinale nel rispetto delle tempistiche stabilite dalla ASL.

Per quanto non espressamente disposto, si rimanda alla citata nota MIUR. Si fa inoltre presente che per approfondimenti sul tema il Ministero della Salute ha pubblicato una pagina web dedicata all'indirizzo www.salute.gov.it/vaccini

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Giuseppa Scolaro

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/9

